

Delibera di Giunta Nazionale

n. 8 del 04 maggio 2018

La Giunta Nazionale dell'AIGA – Associazione Italiana Giovani Avvocati - riunitasi in data 04 maggio 2018 presso la sua sede di Roma – via Tacito n. 50, in relazione alla questione relativa alle operazioni c.d. Poseidone

premesse

- che da tempo l'Associazione Italiana Giovani Avvocati è impegnata sul fronte delle c.d. “operazioni Poseidone”, avviate dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale al fine di contrastare forme di ritenuta evasione ed elusione contributiva, mediante l'iscrizione d'ufficio al Fondo di gestione separata INPS (con il relativo recupero dell'imposizione previdenziale, maggiorata di interessi e sanzioni) di numerosi avvocati, per gli anni di attività professionale non coperti dall'iscrizione obbligatoria alla Cassa Forense e nel regime previgente l'entrata in vigore della Legge professionale forense n. 247/2012;
- che con mozione approvata al Congresso Nazionale di Perugia del 24 ottobre 2017, l'Associazione Italiana Giovani Avvocati si è impegnata “... ad intervenire in tutte le sedi politiche ed istituzionali competenti al fine di promuovere un intervento di qualsiasi natura diretto a risolvere il succitato problema dell'iscrizione d'ufficio degli avvocati alla Gestione Separata INPS ovvero che consenta di ricongiungere, senza oneri aggiuntivi, i contributi versati alla Gestione Separata INPS in favore di Cassa Forense...”;
- che Cassa Forense, con una nota pubblicata sul portale istituzionale il 27 ottobre scorso, ha comunicato agli iscritti l'approvazione, da parte del proprio C.d.A., della Circolare n. 2/2017, recante indicazioni operative sul nuovo istituto del “cumulo gratuito” (Legge 24/12/2012, n. 228, modificata dal comma 195 dell'art. 1 della legge 11/12/2016, n. 232) esteso anche agli iscritti alla Cassa, a decorrere dal 01/01/2017;

valutato

- che, sulla base del nuovo impulso fornito dagli arresti giurisprudenziali adottati dalla Suprema Corte a partire dalla sentenza n. 30343/2017 (per cui “l'iscrizione alla gestione separata è obbligatoria per i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo di cui all'art. 49(ora 53), comma 1, T.U. n. 917/1986, l'esercizio della quale non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali ovvero, se subordinato all'iscrizione ad un albo, non sia soggetto ad un versamento contributivo agli enti previdenziali di riferimento che sia suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una corretta posizione previdenziale”), con delibera del Consiglio Direttivo Nazionale del 06.04.2018, l'Associazione Italiana Giovani Avvocati si è quindi impegnata a “... 1) sollecitare il Parlamento all'adozione di una norma che disponga la riapertura dei termini di cui all'art. 29 della L. n. 576/1980; 2) prevedere, di concerto con Cassa Forense, eventuali ulteriori soluzioni che consentano, in particolar modo ai giovani avvocati interessati, di retrodatare l'iscrizione alla Cassa al fine di evitare le richieste dell'INPS a seguito della coattiva iscrizione alla Gestione Separata...”

considerato

- che appare opportuno considerare anche la percorribilità di un'opzione “politica”, finalizzata alla sollecitazione del rinvenimento di una soluzione mediata da parte dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, che preveda l'esclusione dell'applicazione del regime sanzionatorio di cui all'articolo 116, comma 8 e ss. della Legge n° 388 del 22 dicembre 2000, nei confronti degli avvocati destinatari degli avvisi di pagamento conseguenti alla disposta iscrizione d'ufficio presso il Fondo di Gestione Separata INPS, i quali saranno pertanto tenuti alla corresponsione dei soli contributi previdenziali richiesti, ma non anche al pagamento delle pesanti sanzioni ed interessi di mora previsti dal disposto normativo testè menzionato, peraltro rinnovabili per ogni annualità di omesso versamento contributivo;
- che, invero, l'applicazione del regime sanzionatorio di cui all'articolo 116, comma 8 e ss. della Legge n° 388 del 22 dicembre 2000 appare oltremodo afflittiva ed ingiusta, considerando i vari interventi normativi e giurisprudenziali che hanno caratterizzato l'evoluzione della c.d. “operazione Poseidone”;
- che, in particolare, l'intervento del Ministero delle Finanze prima (il quale con la risoluzione n. 109 del 11.07.1996 aveva chiarito la natura previdenziale a tutti gli effetti del contributo integrativo versato alla Cassa di appartenenza), la successiva norma di interpretazione autentica contenuta nell'art. 18, comma 12 del D.L. 98/2011, convertito con modifiche nella L. 111/2011 (con la quale il legislatore aveva evidenziato come “... l'art. 2, co. 26, l. n. 335/1995, si interpreta nel senso che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata INPS sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti, con esclusione dei soggetti di cui al comma 11), la cospicua produzione giurisprudenziale intervenuta a disciplinare la materia e generalmente orientata (sino all'arresto motivazionale della Suprema Corte con le sentenze n. 30344 e n. 30345 del 18 dicembre 2017) per la declaratoria di illegittimità dell'iscrizione d'ufficio degli avvocati alla Gestione Separata INPS, nonché la stessa condotta adottata dall'Istituto Nazionale di Previdenza sociale (il quale con propria circolare interna, aveva esortato gli Uffici periferici ad interrompere l'emissione degli avvisi di addebito, tanto da determinare la conclusione della c.d. “Operazione Poseidone 1”), sembravano aver cristallizzato in via definitiva la materia, tanto da determinare l'affidamento degli avvocati facoltati della possibilità di non iscrizione alla Cassa Forense per motivi di mancato raggiungimento della soglia reddituale minima ai fini professionali, circa l'esclusione dell'operatività, nei loro confronti, dell'obbligo sancito dalla L. 335/95;

ritenuto

- che, dunque, è proprio dalla valutazione di tale forma di sostanziale affidamento incolpevole dell'avvocatura coinvolta nella pretesa impositiva de qua, che consegue l'opportunità di prevedere una sollecitazione “politica” di AIGA, auspicabilmente supportata dall'intervento adesivo di Cassa Forense, affinché l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale intervenga a regolare la materia, disponendo l'esclusione dell'applicazione del regime sanzionatorio di cui all'articolo 116, comma 8 e ss. della Legge n° 388 del 22 dicembre 2000, per gli avvocati che risultino destinatari degli avvisi di addebito emessi in conseguenza della disposta iscrizione d'ufficio al Fondo di Gestione Separata INPS

tanto sopra premesso, valutato, ritenuto, considerato, la Giunta Nazionale

delibera

- 1) di sollecitare l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale a disporre l'esclusione dell'applicazione del regime sanzionatorio di cui all'articolo 116, comma 8 e ss. della Legge n° 388 del 22 dicembre 2000, nei confronti degli avvocati iscritti destinatari degli avvisi di pagamento conseguenti alla disposta iscrizione d'ufficio presso il Fondo di Gestione Separata INPS, i quali saranno pertanto tenuti alla corresponsione dei soli contributi previdenziali richiesti, ma non anche al pagamento delle pesanti sanzioni ed interessi di mora previsti dal disposto normativo testè menzionato;
- 2) di sollecitare l'intervento adesivo di Cassa Forense, adoperandosi per la ricerca di eventuali ulteriori soluzioni e proposte, anche congiunte, al fine di poter coadiuvare i giovani avvocati attinti dalle procedure di iscrizione coattiva alla Gestione separata INPS ed esposti alle relative forme di recupero contributivo e connesso regime sanzionatorio.

Roma, 04 maggio 2018

Il Presidente

Alberto Vermiglio

